

AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO : tabella comparativa costi detraibili iva e imposte dirette

COSTI:	IVA	II.DD. Irpef o ired	Note
acquisto autovettura qualunque cilindrata	si tutta detraibile	si 80% del costo - con limite max dell' 80% di euro 25.822,84= netto iva quindi euro 20.658,00 max	secondo regole dell'ammortamento art 164 TUIR, comma 2 lett. b)
leasing autovettura qualunque cilindrata	si iva sui canoni detraibile	si 80% del costo - con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 20.658,00 ed il prezzo dell' autovettura al netto iva	secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi Art 102 TUIR comma 7
noleggio autovettura qualunque cilindrata	si iva sui canoni detraibile	si 80% del costo - con limite max di euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto iva	
acquisto / noleggio / leasing autocarro purché dimostrabile l' utilizzo per fini di impresa	si tutta detraibile	si tutto deducibile senza limitazioni	acquisto: deduzione secondo norme sull'ammortamento leasing :per competenza deduzione canoni e' ammessa per un periodo non inferiore a 30/60 mesi Art 102 TUIR comma 7
ammortamento autovettura qualunque sia la cilindrata		quota amm.to del 25% annuo con limite di max euro 20.658,00	per il 1 anno l'ammortamento è ridotto alla metà (12,50%) Dal secondo anno in poi 25% quinto anno residuo
ammortamento autocarro qualunque sia la cilindrata		si quota ammortamento del 20% annuo	per il 1 anno l'ammortamento è ridotto alla metà (10,00%) per secondo anno in poi 20,00%, ultimo anno 10,00%
acquisto motociclo cilindrata inf 350cc	si tutta detraibile	si 80% costo - con limite max dell' 80% di euro 4,131,66= netto iva quindi euro 3,305,00 max	secondo regole dell'ammortamento
leasing motociclo cilindrata inf 350cc	si tutta detraibile	si 80% costo - con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 4.131,66= ed il prezzo dell' autovettura al netto iva	secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi art 102 TUIR, comma 7
noleggio motociclo qualunque cilindrata	si iva sui canoni detraibile	si 80% del costo - con limite max dell'80% di euro 774,69= annui netto iva quindi euro 620,00 max	
acquisto ciclomotore cilindrata inf 50cc	si tutta detraibile	si 80% costo - con limite max dell' 80% di euro 2.065,83= annui netto iva quindi euro 1.653,00 max	secondo regole dell'ammortamento
leasing ciclomotore cilindrata inf 350cc	si tutta detraibile	si 80% costo - con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 2.065,83= ed il prezzo dell' autovettura al netto iva	secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi art 102 TUIR, comma 7
noleggio ciclomotore qualunque cilindrata	si iva sui canoni detraibile	si 80% costo - con limite max di euro 413,17= annui netto iva	
Lungo noleggio autovettura qualunque cilindrata quota inerente al noleggio	si iva sui canoni detraibile	si 80% del costo - con limite max di euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto iva	deduzione secondo competenza
quota relativa ad altre prestazioni: assicurazione bollo manutenzione ecc	si detraibile sui costi aggiuntivi	si al 80% su tutti i costi aggiuntivi	deduzione secondo competenza

costi esercizio autovettura motocicli e ciclomotori carburanti, lubrificanti riparazioni e manutenzioni sostituzione pneumatici custodia e parcheggio lavaggio autovettura	si tutta detraibile	si costo deducibile con limite dell' 80%	Per riparazioni e manutenzioni: l'importo annuo delle riparazioni, sommate agli altri costi di riparazione degli altri beni dell' impresa non può superare il 5% del valore dei beni dell'impresa esistenti all'inizio dell'esercizio. L'eventuale costo eccedente è deducibile in 5 anni. (art. 102 TUIR, comma 6) Se beni detenuti in leasing non vi è limite di deducibilità dell'importo
altri costi esercizio senza iva x autovettura, motocicli e ciclomotori assicurazione bollo qualunque sia la cilindrata	non vi è iva	si costo deducibile con limite dell' 80%	
pedaggi autostradali autovetture, motocicli e ciclomotori	si tutta detraibile	si costo deducibile con limite dell' 80% compreso iva indetraibile	
ristoranti e alberghi titolare e/o soci entro e fuori residenza o sede dell'impresa	si tutta detraibile se documentata da fattura	si parzialmente deducibili per 75% dell'ammontare al netto iva	Max un pasto, una cena e un pernott. x agente al giorno Vedere anche Circolare Ag. Entrate n. 53/E del 5/9/2008 e D.M. 19/11/2008 art 109 comma 5 TUIR
ristoranti e alberghi per più persone entro e fuori residenza o sede dell'impresa	si tutta detraibile se documentata da fattura	si parzialmente deducibili per 75% dell'ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euro	art 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008
spese accoglienza clienti per finalità promozionali e pubbliche relazioni alberghi ristoranti convegni	si tutta detraibile se documentata da fattura	si parzialmente deducibili per 75% dell'ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euro	art 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008
spese x omaggi inferiori a EURO 50,00 senza iva	si tutta detraibile	si tutti deducibili senza limitazioni	purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi.
omaggi superiori a EURO 50,00 compreso iva	si tutta indetraibile	si tutti deducibili con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di Euro	purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi.
telefoni cellulari	si solo in parte detraibile al 50%	si solo in parte deducibile al 80% compreso iva indetraibile	detrazione 50% IVA in caso di utilizzo promiscuo
telefono fisso ufficio	si tutta detraibile	si si solo in parte deducibile al 80% compreso iva indetraibile	
telefono fisso casa (unica linea)	si detraibile in proporzione	si per le telefonate relative alla sola attività di agente - con il limite dell' 80% compreso iva indetraibile	in pratica si devono determinare le telefonate relative all'attività e su queste si detrae l' 80%
beni strumentali inerenti all'attività impresa in modo totale quali ad esempio: computer stampante video ecc. scrivanie sedie poltrone mobili arredi x ufficio borse, valigie	si tutta detraibile	si totalmente deducibili se di importo unitario inferiore a euro 516,00 se superiori si applica la deduzione per quote di ammortamento	ammortamento secondo aliquote come da tabella ministeriale beni anche situati nell'abitazione dell'agente purchè lo stesso non disponga dell'ufficio
beni e servizi inerenti l'attività con fattura cancelleria e stampati libri, giornali e riviste altri beni inerenti l'attività consulenze professionali e a collaboratori provvigioni a sub agenti	si tutta detraibile se documentata da fattura	si sempre deducibili	

spese senza fattura ma con giustificativo valori bollati contributi associativi tassa annuale cciaa Enasarco x sub agenti compensi collaboratori (senza iva)		si sempre deducibili	
beni e servizi inerenti all'attività di impresa utilizzati in modo promiscuo	si solo in parte detraibile in funzione utilizzo per l'impresa (tendenzialmente 50%)	si solo in parte deducibile in funzione di utilizzo per l'impresa (tendenzialmente 50%)	
beni e servizi non inerenti all'attività impresa	NO sempre indetraibili	NO sempre ineducibili	
affitto e spese ufficio affitto spese condominiali oneri accessori utenze elettrica / riscaldamento/ raffrescamento	si sempre detraibile se documentata da fattura	si sempre deducibili	
affitto e spese Abitazione uso promiscuo affitto spese condominiali oneri accessori utenze elettrica / riscaldamento/ raffrescamento	si solo in parte detraibile in funzione utilizzo impresa	si solo in parte deducibile in funzione utilizzo impresa max 50% del costo	molta attenzione nel calcolare la detrazione IVA, in funzione dell'effettivo utilizzo ai fini dell' impresa
interessi passivi su scoperto conto corrente (c/c aziendale) su acquisto autovettura	no senza iva no senza iva	si sempre deducibile si 80% con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 20.658 ed il prezzo dell' autovettura al netto iva su un solo veicolo	art. 164 TUIR
abbigliamento solo quello antinfortunistico abbigliamento normale	si sempre detraibile se documentata da fattura no sempre indetraibile	si sempre deducibile no sempre ineducibile	
NOTE			
<p>Il super-ammortamento del 40% è applicabile per gli investimenti in beni inerenti l'attività di agente effettuati fino al 30.06.2018 (restano esclusi gli autoveicoli) a patto che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2017.</p> <p>La Legge di bilancio 2018 proroga per il 2018 il superammortamento per l'acquisto di beni inerenti l'attività di agente ma riducendo la % di agevolazione al 30% (restano esclusi gli autoveicoli). Il super-ammortamento è valido per gli acquisti avvenuti nel 2018 ed anche per gli investimenti effettuati entro il primo semestre del 2019 a patto che entro il 31.12.2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</p> <p>D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, le agevolazioni relative al super-ammortamento, che erano state precedentemente abrogate dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). In particolare, l'art. 1 del Decreto n. 34/2019 ha previsto che, per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ai fini delle imposte sui redditi e limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. Il termine del 31 dicembre è prorogato al 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), introduce un credito di imposta commisurato al costo sostenuto di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi (sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto), per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021, a condizione che gli investimenti siano "prenotati" entro la data 31.12.2020, ossia che entro tale data: il relativo ordine sia confermato al fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.</p> <p>Con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), commi da 1051 a 1063, il legislatore ha prorogato il credito d'imposta, garantendo detta misura agevolativa agli investimenti in beni strumentali nuovi (sono sempre esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto) effettuati dal 16.11.2020 sino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 purchè sia stato confermato l'ordine al fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.</p>			